


COMUNE DI DOMODOSSOLA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con D.C.C. n. del



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	5
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 3 DEFINIZIONI.....	6
ART. 4 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	7
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	8
ART. 6 CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	10
TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.....	12
ART. 7 ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	12
ART. 8 - NORME DI ESCLUSIONE	13
ART. 9 COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA E LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE.....	14
ART. 10 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	16
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI.....	20
ART. 11 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI.....	20
ART. 12 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO.....	20
ART. 13 - COMPETENZE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO	21
ART. 14 - FINALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	22
ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI ED ALLESTIMENTO DELLE RELATIVE PIAZZOLE.....	23
ART. 16 - CONTENITORI DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – TIPOLOGIE, COLLOCAZIONE	26
ART. 17 – PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI.....	27
ART. 18 - RACCOLTE PORTA A PORTA – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO E PRESCRIZIONI	28
ART. 19 - ESPOSIZIONE E SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI E SACCHI PER LA RACCOLTA	29
ART. 20 – NORME PER IL CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	30
A. Rifiuti ingombranti.....	30
B. Rifiuti urbani derivanti da giardini privati	30
C. Rifiuti da esumazioni e estumulazioni.....	30
D. Rifiuti sanitari.....	31
E. Imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze commerciali.....	31
F. Rifiuti urbani pericolosi.....	32
G. Indumenti.....	33
H. rifiuti speciali.....	33
I. Carogne.....	33
J. Inerti.....	33
ART. 21 – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PARTICOLARI ATTIVITA'	34
a. deposito temporaneo nei luoghi di produzione:	34
b. aree mercatali:	34
c. spettacoli viaggianti, circhi e luna park:	34
d. feste, sagre o manifestazioni (escluse quelle previste dal Titolo IV del presente Regolamento):.....	34
ART. 22 - TRASPORTO	34
ART. 23 - MODALITÀ DI PESATURA DEI RIFIUTI RACCOLTI	35
ART. 24 - SMALTIMENTO FINALE	35
ART. 25 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	35
ART. 26 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA	35
ART. 27 - OBBLIGHI DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO E ACQUIRENTI DI OLI MINERALI E BATTERIE PER I VEICOLI.....	36
ART. 28 - DIVIETI DELL'UTENZA E USI VIETATI DEI CONTENITORI.....	36
ART. 29 - INCENTIVI.....	37



ART. 30 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	37
Titolo IV: CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.....	39
ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	39
ART. 32 - ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA: ORARI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO	39
ART. 33 – COMPITI E RUOLI DEL GESTORE	40
ART. 34 - RIFIUTI E LAVORAZIONI AMMESSI NEI CENTRI DI RACCOLTA	42
ART. 35 – DIVIETI	44
Titolo V: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	45
ART. 36 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO	45
ART. 37- OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO	45
ART. 38 - SMALTIMENTO DEI MATERIALI AVVIATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	45
ART. 39- RIFIUTI URBANI DOMESTICI NON PUTRESCIBILI	45
ART. 40 - RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI.....	45
ART. 41 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	45
ART. 42 - RIFIUTI URBANI DA GIARDINO	45
Titolo VI: IGIENE AMBIENTALE E URBANA.....	46
ART. 43 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	46
ART.44 - CRITERI ED AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	46
ART. 45 - ATTIVITÀ STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	46
ART. 46 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI	47
ART. 47- INSTALLAZIONE ED USO DI CESTINI PORTA RIFIUTI.....	47
ART. 48 – ABBANDONO, DEPOSITO INCONTROLLATO ED IMMISSIONE DI RIFIUTI	47
ART. 49 – SERVIZI DI IGIENE URBANA A CARICO DEL GESTORE.....	48
ART. 50 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.....	49
ART. 51 - MODALITÀ DEL SERVIZIO	50
ART. 52 – DOTAZIONE MINIMA DEI MEZZI.....	52
ART. 53 – VERIFICA ESECUZIONE DEI SERVIZI	52
ART. 54 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEAFFISSIONE MANIFESTI	53
ART. 55 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	53
ART. 56 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	53
ART. 57 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	53
ART. 58 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	54
ART. 59 - PULIZIA DEI MERCATI.....	54
ART. 60 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI.....	55
ART. 61 - PULIZIA DEI FABBRICATI DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	55
ART. 62 - IMBRATTAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE.....	56
ART. 63 – VOLANTINAGGIO	56
ART. 64 - AUTOTRATTAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI E DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI DOMESTICI	56
ART. 65 - RIFIUTI SPECIALI DA CANTIERI EDILI E SIMILI	58
ART. 66 - RIFIUTI DA DEIEZIONI ANIMALI.....	58
Titolo VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE.....	59
ART. 67 - DIVIETI.....	59
ART. 68 - ORGANI ADDETTI AL CONTROLLO - RICORSI.....	60
ART. 69 - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PROCEDIMENTO	60
Titolo VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	65
ART. 70 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	65
ART. 71 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI REGOLAMENTI	65
ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE.....	65
ALLEGATI	65
Planimetrie servizio spazzamento	65



CITTÀ di DOMODOSSOLA

Piazza Repubblica dell'Ossola 1
www.comune.domodossola.vb.



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Domodossola nelle varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. La presente disciplina, redatta ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambientale - T.U.A.) è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme e gli indirizzi specifici nazionali e regionali in materia.
3. Il presente Regolamento recepisce i contenuti:
 - a. Della D.G.C. n. 53 del 15/04/2009 "Trasferimento del servizio di spazzamento delle vie cittadine con l'allegato "Disciplinare tecnico prestazionale"
 - b. Della D.C.C. n. 55 del 08/07/2010 "Approvazione del Regolamento Consortile – Criteri per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani"
 - c. D.C.C. n. 120 del 27/10/2011 "Centro di raccolta rifiuti urbani – Domodossola Regione Nosere" con allegato Regolamento per la gestione.
 - d. Contratto di Servizio stipulato dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino, relativo alla regolamentazione delle prestazioni di igiene urbana e approvazione della scheda tecnica aggiornata al 28/10/2011 dei servizi di igiene urbana erogati per il Comune di Domodossola.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ove non diversamente specificato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a. **entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi**, per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b. **all'intero territorio comunale**, per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e c) dell'art. 1 comma 2 del presente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a. agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. ai rifiuti radioattivi;
 - c. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d. alle terre e rocce da scavo;
 - e. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - f. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - g. ai materiali esplosivi in disuso.



ART. 3 DEFINIZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito e definito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani, si definiscono:
 - a. **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - b. **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto;
 - c. **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
 - d. **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi;
 - e. **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
 - f. **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
 - g. **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
 - h. **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
 - i. **GESTORE DEL SERVIZIO:** affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.
 - j. **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
 - k. **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
 - l. **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
 - m. **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
 - n. **RIFIUTI URBANI INTERNI:**
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui sopra, assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo Titolo II del presente Regolamento;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini e parchi ed aree cimiteriali;
 - i rifiuti sanitari e cimiteriali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del DPR n. 254 del 15/7/2003.
 - o. **RIFIUTI URBANI ESTERNI:**
 - i rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
 - p. **CENTRI DI RACCOLTA:** le aree attrezzate con dei contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti.



q. PUNTI DI CONFERIMENTO COLLETTIVO: le aree attrezzate con dei contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata.

ART. 4 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse, ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema tariffario statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie se destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali ed energetiche che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali;
 - conformarsi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi d'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Previa intesa e condivisione con gli enti Enti di governo e controllo autorizzati, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, la Città di Domodossola si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a. La regolamentazione di tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b. La promozione di iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorirne il riutilizzo;
 - c. L'incentivazione alla limitazione dei prodotti "usa e getta";
 - d. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione, a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e smaltimento;
 - e. L'incentivazione della raccolta, del recupero e dello smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale;
 - f. L'adozione di ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;
 - g. il reimpiego, il riciclaggio e il riutilizzo, considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero;
 - h. le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - i. l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti, al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.



5. La Città di Domodossola esegue la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le regole stabilite dal presente regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio (contratto di esternalizzazione), stipulato dall'autorità competente con il gestore del servizio, ai sensi della normativa vigente,
6. Le norme che disciplinano l'applicazione del tributo comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono stabilite nell'apposito Regolamento Comunale, redatto ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del T.U.A., ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

1) RIFIUTI URBANI:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 T.U.A., comma 2, lettera g);
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti, provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazioni ed estumulazioni, quali:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 - resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo)

nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale quali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione

Tra i rifiuti urbani, si riconoscono:

- I. **rifiuti urbani domestici non ingombranti:** costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- II. **rifiuti urbani domestici ingombranti:** i rifiuti di beni durevoli domestici (definiti "RAEE provenienti dai nuclei domestici" dal D.Lgs 151/2005), e quelli costituiti da beni di consumo durevoli destinati a dismissione quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che



per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.

III. rifiuti urbani pericolosi:

- batterie e accumulatori al piombo, al nichel-cadmio, al mercurio (es. batterie di auto);
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es. lampade neon);
- apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC, HFC (clorofluorocarburi) (es. frigoriferi e congelatori);
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi (es. TV e monitors);
- lampade;
- oli e grassi diversi da quelli commestibili (es. oli di autoveicoli);
- prodotti e relativi contenitori, con riferimento a quelli a pressione (es. bombolette spray), etichettati e non (con simbolo "T"- tossico-, "F" - infiammabile-, "X" -irritante-, "Xn" -nocivo-, "C" - corrosivo-);
- siringhe abbandonate sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

I rifiuti sopra elencati sono evidenziati con asterisco nell'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii - "Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CE del 3 maggio 2000 (direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 9 aprile 2002)" e devono essere di esclusiva provenienza domestica.

Vengono inoltre considerati R.U.P.:

- pile esaurite ;
- farmaci scaduti ;

2. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.

IV. rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1.1, costituiti da più frazioni merceologiche.

V. rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

VI. Rifiuti inerti da piccole manutenzioni: gli scarti di demolizioni aventi codice CER 200301.7.1, derivanti da manutenzione realizzati in proprio nei locali adibiti a civile abitazione - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione. provenienti esclusivamente da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione e purché conferiti direttamente dal medesimo nei modi indicati dal Gestore.

2) RIFIUTI SPECIALI:

- a.** i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b.** i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del T.U.A. e ss.mm.ii.



- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti;

3) RIFIUTI PERICOLOSI NON DOMESTICI indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del T.U.A., e ss.mm.ii. sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

4) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: rifiuti che per criteri quali-quantitativi, relativamente ai criteri di ammissione in discarica, si intendono assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento. La regolamentazione di questo tipo di rifiuti è rimandata al Titolo II del presente Regolamento.

ART. 6 CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. In materia di gestione dei rifiuti competono al Comune le seguenti attività:
 - a. L'approvazione del Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti;
 - b. L'emanazione di provvedimenti (determinazioni e ordinanze) per la specificazione delle concrete modalità di attuazione dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti che hanno diretto impatto sui cittadini;
 - c. La gestione dei procedimenti finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale, così come previsto dall'articolo 242 T.U.A. e del relativo Decreto attuativo;
 - d. L'emissione di ordinanze dirigenziali finalizzate al ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono, deposito o immissione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - e. L'emanazione di ordinanza sindacale che dispone il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - f. L'esecuzione di attività di vigilanza, finalizzate a garantire l'igiene urbana.

2. Il Comune svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

A) GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- A.1** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti;
- A.2** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti;
- A.3** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
- A.4** Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di giardini privati;
- A.5** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati urbani ai sensi del successivo Titolo II del presente Regolamento, anche attraverso particolari



articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento.

- A.6** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.
- A.7** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

B) GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Alla gestione dei rifiuti speciali e pericolosi sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma del T.U.A.; essi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando il luogo di stoccaggio e/o deposito temporaneo, i mezzi e le modalità con cui intende smaltire tali rifiuti.



TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ART. 7 ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- 1.** L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione, avviene ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera b) del T.U.A. e pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art. 195, comma 2, lettera e) del citato T.U.A. e ss.mm.ii. Nelle more della definizione dei criteri di cui sopra da parte dello Stato, si intendono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi aventi le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite nei successivi artt. 9 e 10.

- 2.** Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettano le seguenti condizioni in base alla provenienza:
 - a)** derivano da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184 comma 3, lettere a), d), e), f) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i
 - b)** rifiuti sanitari:
 - che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 833;
 - che non rientrano tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
 - c)** sono provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

- 3.** Ai fini dell'assimilazione, i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità:

Devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi e di seguito riportati:

 - Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili),
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e similpelle;
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;



- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER:
08 01 03 - 08 01 04 – 08 01 05;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 10 01 12 – 10 11 08;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- Accessori per l'informatica.

ART. 8 - NORME DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, i rifiuti assimilati, di cui al precedente art. 7, la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del medesimo, si definisce che:
 - a. sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
 - b. sono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti.



ART. 9 COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA E LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE

1. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o dichiarati urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq.
2. Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi ciò a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime tributario sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.
3. Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del T.U.A., si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 7 provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali
4. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

SUPERFICIE X KD

dove per

superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati
Kd è il coefficiente di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva, stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158

5. In caso di attività particolari che producano quantitativi di rifiuti eccedenti tale limite, potranno essere applicate tariffe specifiche purché vengano preventivamente organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.
6. Il servizio competente alla definizione del tributo stabilisce il Kd da applicare, secondo le esigenze e le prescrizioni normative vigenti.

**CITTÀ di DOMODOSSOLA**

Piazza Repubblica dell'Ossola 1

www.comune.domodossola.vb.

DPR 158/1999 all 1 tab 4° - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**COEFFICIENTI
APPLICATI DAL
COMUNE DI
DOMODOSSOLA**

Categorie	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd min Kg/mq anno	Kd max Kg/mq anno	Kd min Kg/mq anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,25
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	2,82
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,85
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,76
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,20
10	Ospedale	8,81	10,55	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,78
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67	78,97	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	58,76	92,56	58,76
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	8,56



ART. 10 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. In attesa che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) relativamente all'individuazione dei rifiuti non pericolosi diversi dagli urbani ammessi allo smaltimento in discarica e dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs n. 36 del 13/1/2003 relativamente ai criteri di ammissione in discarica, si intendono assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento i seguenti rifiuti aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani.
2. Il Comune di Domodossola ha individuato i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, secondo quanto elencato nella seguente tabella (DCC 55 del 08/06/2010); classificando i rifiuti assimilabili secondo il Codice **CER** [6 cifre da leggere 2 alla volta che indicano **Classe** (settore di attività da cui deriva il rifiuto), **Softoclasse** (processo produttivo di provenienza del rifiuto) e **Categoria** (nome o descrizione del rifiuto)] è possibile individuare la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento o il recupero.
3. I rifiuti speciali non pericolosi suddetti sono assimilati agli urbani a condizione che siano prodotti in quantità che non superi il coefficiente di assimilazione, di cui all'art. 9.

02			rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, trattamento e preparazione di alimenti
02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
02	01	03	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
02	01	04	RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI)
02	01	10	RIFIUTI METALLICI
02	03		rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02	03	04	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
02	07		rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02	07	04	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
03			rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03	01		rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03	01	01	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO
03	01	05	SEGATURA, TRUCIOLI, RESIDUI DI TAGLIO, LEGNO, PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLACCI, NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.
03	03		rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03	03	01	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
03	03	08	SCARTI DELLA SELEZIONE DI CARTA E CARTONE DESTINATI AD ESSERE RICICLATI
04			rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04	01		rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04	01	09	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO E FINITURA
07			rifiuti dei processi chimici organici
07	02		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07	02	13	RIFIUTI PLASTICI
07	05		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07	05	14	RIFIUTI SOLIDI, NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.
08			rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08	03		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08	03	18	TONER PER STAMPA ESAURITI, NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.
15			rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15	01		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15	01	01	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE



15	01	02	IMBALLAGGI IN PLASTICA
15	01	03	IMBALLAGGI IN LEGNO
15	01	04	IMBALLAGGI METALLICI
15	01	05	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI
15	01	06	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
15	01	07	IMBALLAGGI IN VETRO
15	01	09	IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE
15	02		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15	02	03	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, NON CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
16			rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16	02		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16	02	14	APPARECCHIATURE FUORI USO, NON CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
16	02	16	COMPONENTI NON PERICOLOSI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO
18			rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal d.p.r. 254/03)
18	01		rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18	01	01	OGGETTI DA TAGLIO, INUTILIZZATI
18	01	04	RIFIUTI CHE NON DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI (ES. BENDE, INGESSATURE, LENZUOLA, INDUMENTI MONOUSO, ASSORBENTI IGIENICI), DI CUI AL D.P.R.254/03.
18	02		rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18	02	01	OGGETTI DA TAGLIO INUTILIZZATI
18	02	03	RIFIUTI CHE NON DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI, DI CUI AL D.P.R.254/03
20			rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20	01	01	CARTA E CARTONE
20	01	02	VETRO
20	01	08	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
20	01	10	ABBIGLIAMENTO
20	01	11	PRODOTTI TESSILI
20	01	25	OLI E GRASSI COMMESTIBILI
20	01	32	MEDICINALI, NON CONTENENTI SOSTANZE CITOTOSSICHE E CITOSTATICHE
20	01	34	BATTERIE E ACCUMULATORI, NON CONTENENTI PIOMBO, NICHEL-CADMIO E MERCURIO
20	01	36	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, NON CONTENENTI COMPONENTI O SOSTANZE PERICOLOSE.
20	01	38	LEGNO, NON CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
20	01	39	PLASTICA
20	01	40	METALLO
20	01	99	ALTRE FRAZIONI NON SPECIFICATE ALTRIMENTI
20	02		rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20	02	01	RIFIUTI BIODEGRADABILI
20	02	03	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI
20	03		<i>altri rifiuti urbani</i>
20	03	01	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
20	03	02	RIFIUTI DEI MERCATI
20	03	03	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
20	03	07	RIFIUTI INGOMBRANTI
20	03	99	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI



- 4.** Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11 comma 1 lettera c) del D.P.R. 254/2003. In caso di smaltimento per incenerimento o smaltimento in discarica al di fuori dell'ambito territoriale del Consorzio, la raccolta e il trasporto dei rifiuti di cui si tratta non è soggetto a privativa;
- 5.** Per quanto riguarda i rifiuti sanitari, essi devono avere le seguenti caratteristiche:
- a.** rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b.** rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c.** vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 3) e quantitative indicate al successivo punto 6);
 - d.** spazzatura;
 - e.** indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f.** rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g.** gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h.** i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo solo se sono stati assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale. Per tali rifiuti, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, lo smaltimento negli impianti non deve dare luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dalle analoghe fasi e dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
- 6.** Ai fini della determinazione dei limiti quantitativi di produzione sono utilizzati i parametri quantitativi di cui al D.P.R 158/1999, così come da tabella 4A dell'allegato 1 (riportata all'art. 9);
- Per altre tipologie di attività, non ricomprese nelle tabelle, il coefficiente di produzione specifica, è stabilito valutando le analogie quali-quantitative dei rifiuti prodotti da tali attività con le Macrocategorie succitate, stabilito di volta in volta.
- Qualora non sia possibile individuare analogie quali-quantitative potranno essere individuate nuove categorie.
- In ogni caso, ai fini dell'assimilazione, la quantità annua di rifiuti per unità di superficie non potrà superare gli 80 kg/mq anno.
- 7.** Nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, sono individuati i seguenti criteri per l'assimilazione dei rifiuti:
- gli imballaggi primari, secondari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori;
 - sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19 ottobre 1998,



- sono considerati assimilati i rifiuti della attività agricole, che rispettino i criteri qualitativi suesposti, qualora siano stati adottati con le Associazioni agricole di categoria apposti protocolli di intesa e modalità operative relative: al conferimento da parte degli agricoltori, alla raccolta e al pagamento dei servizi dedicati.
- sono considerati assimilati i rifiuti ingombranti, se conferiti al servizio pubblico in quantità non superiore a 10 (dieci) pezzi al giorno.
- La frazione verde (sfalci erbosi, patate, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano, ai sensi del comma 2 lettera e) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.
- Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dallo spurgo pozzetti stradali e dal lavaggio cassonetti.

8. Gli imballaggi terziari dovranno essere smaltiti direttamente dal produttore.

9. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da patate di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta al pagamento del tributo. Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico, esercitati in economia.

10. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da manutenzioni condotte da utenze domestiche e non superino la quantità massima di 1.000 (mille) kg anno per singola utenza conferente.

11. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previo pagamento del tributo dovuto.

12. L'Ente di governo autorizzato in collaborazione con il Gestore del servizio redige e mette in atto specifiche procedure di accertamento, mediante l'istituzione di un apposito Ufficio di Omologazione dei Rifiuti Assimilati (UO).

L'Ufficio di Omologazione:

- tiene i contatti con le Amministrazioni comunali
- effettua la lettura delle basi di dati
- effettua la scelta delle utenze, il contatto con le utenze stesse, i sopralluoghi presso le utenze se necessari, la quantificazione e qualificazione dei rifiuti anche mediante prelievo di campioni
- redige apposite schede identificative delle utenze
- definisce l'assimilazione o la non assimilazione per le singole utenze
- propone agli utenti e/o alle amministrazioni comunali gli eventuali interventi correttivi e/o i servizi integrativi
- redige relazioni di sintesi ed elaborazioni di dati ai fini degli scopi del Ente di governo e dei Comuni.

L'Ufficio di Omologazione collabora con gli uffici appositamente stabiliti dal Comune per la definizione delle azioni necessarie alla detassazione o alla tassazione aggiuntiva in relazione ai servizi integrativi o alle accertate maggiori produzioni di rifiuti o alla messa in atto di servizi dedicati per le singole utenze.

13. I presenti criteri potranno essere adeguati ed integrati in dipendenza di nuove esigenze e nuove disposizioni e in relazione ai risultati della loro prima applicazione.



Titolo III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

ART. 11 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

ART. 12 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

1. La raccolta dei rifiuti urbani è un'attività di pubblico interesse primario. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio.
2. Previa intesa e condivisione con gli enti Enti di governo e controllo autorizzati, il gestore del servizio di raccolta adotta per quanto possibile il sistema della raccolta "porta a porta", distinta per frazioni di rifiuto che hanno destinazioni diverse.
3. I cittadini e i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano in Domodossola sono tenuti a separare i rifiuti che producono e a conferirli in frazioni distinte come prescritto, utilizzando i contenitori allo scopo predisposti e con le modalità stabilite.
4. Gli amministratori dei condomini sono tenuti, nei limiti delle loro facoltà, a collaborare alla individuazione e messa in atto delle modalità operative per il conferimento alle raccolte differenziate dei rifiuti prodotti dai condomini che amministrano.
5. Il Comune, su proposta del gestore del servizio e previa intesa e condivisione con gli Enti di governo e controllo autorizzati, stabilisce le modalità di conferimento da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere separatamente e le modalità e le frequenze delle raccolte, in funzione delle caratteristiche delle frazioni stesse e delle esigenze di ottimizzazione del rapporto costi/benefici nell'organizzazione dei servizi.
6. Il servizio è garantito in regime di privativa:
 - a. a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
 - b. a tutti i centri frazionali.
7. Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio, qualora la viabilità consenta l'accesso ai veicoli di servizio:
 - a. gli edifici abitativi agricoli aventi anche il solo imbocco della relativa strada podereale o vicinale d'accesso all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta;
 - b. le strade chiuse senza uscita;
 - c. tutti i nuclei abitativi sparsi.
8. Sono escluse:
 - a. le aree d'alpeggio;
 - b. I rifugi alpini o le abitazioni isolate, poste in località montane, non costituenti nucleo rurale.



9. Per le aree escluse, ed in particolar modo per le aree d'alpeggio oggetto di frequentazione turistica o con insediamenti residenziali temporanei (baite e seconde case), verranno posizionati cassoni stradali per la raccolta in corrispondenza dei tratti terminali della viabilità comunale o consortile, o in eventuali piazzole attrezzate per pic-nic.

ART. 13 - COMPETENZE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati costituisce precipua competenza del Gestore del servizio, che dovrà attenersi al contenuto Contratto di Servizio stipulato dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino, relativo alla regolamentazione delle prestazioni di igiene urbana e approvazione della scheda tecnica dei servizi erogati per il Comune di Domodossola. In tal senso il Gestore:
- a. provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
 - frazione umida e frazione secca;
 - rifiuti urbani ingombranti e beni durevoli;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti speciali assimilati;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti recuperabili.
 - b. determina, previa intesa e condivisione con gli Enti di governo e controllo autorizzati e con il Comune interessato, le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
 - c. stabilisce l'ubicazione dei contenitori e gli orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
 - d. assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti per la frazione umida e relative piazzole di sedime;
 - e. promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;
 - f. promuove e organizza servizi di raccolta integrativi all'esterno dei perimetri di raccolta definiti dal precedente articolo, compatibilmente con le conseguenze tariffarie dei relativi costi di gestione.
2. Per l'esercizio delle competenze di cui alla lettera a) dell'art.1, il soggetto gestore acquisisce il preventivo parere dell'Amministrazione Comunale e dove occorre quello dell'Ente di gestione e controllo autorizzato.
3. Il Gestore è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività sul territorio del Comune di Domodossola:
- a. gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b. gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani destinati allo smaltimento in tutte le singole fasi;
 - c. pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e private ad uso pubblico e servizi connessi al mantenimento dell'igiene urbana;



- d. attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - e. organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal T.U.A.;
 - f. esecuzione di tutte le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione necessarie per svolgere le attività previste dalle lettere che precedono;
 - g. esecuzione di controlli finalizzati a garantire il buon funzionamento delle attività di gestione dei rifiuti.
4. Il gestore del servizio può inoltre svolgere le seguenti attività:
- a. Lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula con il produttore di apposito contratto;
 - b. L'adozione di tutti i provvedimenti necessari a garantire lo svolgimento delle attività di cui sopra, eccettuate le prescrizioni che si rivolgono direttamente ai cittadini che sono invece adottate dal Comune e comunque previe intese con il Comune per i provvedimenti d'interesse generale;
 - c. La consulenza all'ufficio tecnico comunale in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
5. La Società infine, in accordo con il Comune, può svolgere le seguenti attività:
- a. L'individuazione e realizzazione di apposite piazzole ed aree per l'eventuale posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
 - b. L'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - c. La definizione dei criteri per la stipulazione della convenzione.

ART. 14 - FINALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
- a. diminuire progressivamente la quantità di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare agli impianti di smaltimento finale, migliorandone i processi tecnologici ed assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Ai sensi del primo comma dell'art. 222 del T.U.A., la Pubblica Amministrazione deve inoltre organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
- deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;



- la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
3. Ferme restando tali finalità e parallelamente a esse, il Comune e il Gestore, previa consultazione con l'Ente di gestione e controllo, adottano e/o promuovono ogni iniziativa di formazione e informazione verso la collettività e le filiere di settore della produzione e commercializzazione di beni di consumo, tese a sviluppare l'educazione e la cultura ad una minore produzione di qualsiasi tipo di rifiuto.
4. L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità:
- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e relative variazioni;
 - del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - del sistema di conferimento e raccolta;
 - dei sistemi di recupero e smaltimento finale;
 - della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere;
5. L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:
- un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca anche attraverso la eventuale distribuzione di compostiere domestiche;
 - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
 - l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del primo comma dell'art. 222 del D.lgs n.152/06 e s.m.i ;
 - l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti solidi urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio;
 - una corretta correlazione tra lo sviluppo delle forme separate di conferimento e raccolta e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio;
 - la definizione, nella pianificazione del sistema della raccolta differenziata, di obiettivi di economicità, valutati anche sulla base dei costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti e indiretti.

ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI ED ALLESTIMENTO DELLE RELATIVE PIAZZOLE

1. Il servizio ha per oggetto la raccolta domiciliare differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto:
- Frazione Organica:** parte putrescibile di origine alimentare, animale o vegetale (scarti di frutta e verdura, pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova, ossa, fiori appassiti, fondi di caffè, filtri di tè, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi, lettieri di animali domestici, cenere, carta assorbente, ecc.).



- b. **Carta e cartone:** giornali, riviste, carta d'ufficio, tetrapak di cui sono fatti la maggior parte dei contenitori per bevande e alimenti, scatole e imballaggi primari vari in materiale cellulosico.
- c. **Vetro:** bottiglie, flaconi, barattoli.
- d. **Plastica:** bottiglie, flaconi e imballaggi primari. Sono inoltre compresi: flaconi per detersivi, con o senza erogatore, confezioni rigide o flessibili per alimenti, gusci sagomati, buste e sacchetti per alimenti o detersivi, vaschette porta uova, barattoli per alimenti o per rullini fotografici, contenitori vari per creme, alimenti, vasetti a vivaio, cassette per ortofrutta, pellicole e film, reti e reticelle, reggette per legatura pacchi, polistirolo espanso in gusci, barre e chips, derivante da imballaggi primari o secondari.
- e. **Lattine:** contenitori in banda stagnata, lattine per bevande, tappi a corona, tappi in metallo per barattoli.
- f. **Frazione residua non recuperabile:** materiale non recuperabile o per il quale non risulta conveniente l'avviamento a recupero (carta plastificata, filtri di elettrodomestici, pannolini ed assorbenti igienici, tubetti di dentifricio e conserve, cassette audio-video ecc.).
2. La raccolta avviene presso il domicilio di ogni utenza, dove la viabilità lo consente, secondo i modi e i tempi prefissati, con apposito atto organizzativo, dal soggetto gestore del servizio stesso.
3. La raccolta differenziata dei rifiuti avviene attualmente secondo il seguente calendario:

LUNEDÌ	MERCOLEDÌ	VENERDÌ
umido	rifiuti non riciclabili	umido
plastica	vetro e metallo	carta e cartone

4. La custodia dei rifiuti, sino al momento di raccolta, è a carico dell'utenza produttrice, la quale è tenuta a conferire i rifiuti secondo le seguenti modalità:

a. **UTENZE MONOFAMILIARI - PLURIFAMILIARI FINO A 8 UTENZE – PLURIFAMILIARI SUPERIORI AD 8 UTENZE CHE NON POSSIEDONO SPAZIO INTERNO IDONEO ALLA FORMAZIONE DI POSTAZIONE DI CONFERIMENTO COLLETTIVO;**

A questa categoria di utenze sono forniti appositi contenitori, distinti per tipo di rifiuto, che vengono svuotati o ritirati presso ogni domicilio. Il contenitore, così come il rifiuto, è di proprietà dell'utente che deve posizionarlo a piano strada prima dell'inizio della raccolta che inizia alle ore 6.00 (ore 7.00 per il vetro):

In particolare, ogni utenza effettua i seguenti conferimenti:

- **Frazione residua non recuperabile:** in sacchi di plastica, purché chiusi;
- **Frazione Organica:** in appositi contenitori rigidi forniti dal gestore. Nei contenitori non potranno essere introdotti materiali non biodegradabili, l'utente potrà rivestire l'interno del contenitore con carta non patinata o introdurre il rifiuto in appositi sacchi compostabili, da acquistarsi a carico dell'utenza;
- **Carta e cartone:** in appositi contenitori rigidi forniti dal gestore. I materiali dovranno essere adeguatamente piegati al fine di ridurre i volumi; gli imballaggi di maggiori dimensioni dovranno essere aperti, piegati e depositati a fianco del contenitore;



- **Vetro e lattine:** in appositi contenitori rigidi forniti dal gestore. I materiali devono essere conferiti senza residui di origine alimentare, pertanto dovranno essere opportunamente sciacquati prima di essere introdotti nel contenitore;
- **Plastica:** in appositi sacchi di polietilene trasparente forniti dal gestore. I materiali dovranno essere, per quanto possibile, ridotti di volume e privi di sostanze residue, alimentari e non.

I contenitori rigidi e i sacchi di raccolta devono essere collocati su appositi spazi antistanti l'abitazione a partire dalla sera del giorno antecedente la raccolta della frazione di rifiuto, non prima delle ore 22.00, in periodo estivo (1 luglio al 31 agosto) e non prima delle ore 20.00 nei restanti periodi dell'anno, con espresso divieto di esposizione di rifiuti in occasione di manifestazioni.

b. UTENZE PLURIFAMILIARI SUPERIORI A 8 UTENZE

A questa categoria di utenze sono dati in dotazione appositi contenitori carrellati di dimensioni non superiori a 360 litri, distinti da un colore diverso a seconda del tipo di rifiuto, adatti a contenere i rifiuti di tutte le utenze del condominio e posizionati all'interno dello stabile. Il condomino ha il compito di raccogliere separatamente i diversi materiali e posizionarli nell'apposito contenitore prima del giorno di raccolta.

L'individuazione del sito in cui collocare i contenitori carrellati all'interno dell'area privata deve avvenire d'intesa tra la proprietà (che la esprime con deliberazione dell'assemblea condominiale) ed il Comune. La localizzazione dovrà rispettare le prescrizioni fornite dal gestore del servizio e dal Comune, volte a garantire l'espletamento funzionale del lavoro di raccolta e il rispetto delle distanze dai confini di proprietà. Nel caso di nuove costruzioni e/o di ristrutturazioni l'area di conferimento collettivo deve essere definita già in fase progettuale

c. UTENZE PARTICOLARI (Alberghi, bar, ristoranti, mense, ecc.)

Posizionamento internalizzato di contenitori carrellati di dimensioni non superiori a 360 litri per la frazione "umida" del rifiuto e di contenitori carrellati di dimensioni non superiori a 360 litri per le altre frazioni di rifiuto, escluso il nero, da depositare con le stesse modalità delle utenze di cui al punto a). Tutte le utenze devono possedere, quale requisito indispensabile per il rilascio di nuove licenze, locale idoneo al posizionamento interno dei contenitori per i rifiuti; nei rari casi di attività già esistenti o laddove non fosse proprio possibile allocare i contenitori internamente, gli stessi dovranno essere posizionati nel luogo concordato con l'Amministrazione Comunale e il Gestore del servizio di igiene urbana, con le modalità e nei termini prescritti dagli stessi.

d. NUCLEI FRAZIONALI

Ai nuclei frazionali sono dati in dotazione appositi contenitori, distinti a seconda del tipo di rifiuto, di dimensioni adatte, posizionati su suolo pubblico, e formanti una piattaforma ecologica. I cittadini hanno il compito di raccogliere separatamente i diversi materiali e posizionarli nell'apposito contenitore prima del giorno di raccolta. Per ciascuna frazione potrà essere valutata dal Gestore, dall'Amministrazione Comunale e dall'Ente di gestione e controllo autorizzato, la fattibilità economica e tecnica per il passaggio graduale al sistema "porta a porta".

5. Nell'allestimento delle piazzole, su area pubblica, si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
6. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti è vietato



depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

7. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al gestore motivata richiesta in tal senso.
8. Nel caso di nuovi insediamenti, di interventi di sistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, dovranno essere obbligatoriamente previste, in aree private ed accessibili, le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base delle superfici standard proposte dal gestore, in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Amministrazione Comunale, obbligatorio per l'approvazione dei relativi progetti.
9. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori forniti dal gestore incaricato del pubblico servizio.
10. Il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori forniti dal gestore.
11. Il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche posizionate sono definiti dal gestore, di concerto con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
12. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. Il gestore del servizio provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
13. Esclusivamente presso le utenze condominiali o ad esse assimilate, nonché a scuole, comunità, esercizi pubblici, uffici ed imprese che producono rifiuti assimilati agli urbani, al fine di agevolare le operazioni di raccolta differenziata, il gestore provvederà a fornire appositi contenitori di idonea capienza per il conferimento di: frazione organica, vetro e lattine, carte e cartone, plastica, residuo non differenziato.
14. Per i contenitori con capacità di 120 e 240 lt., destinati alla ricezione della frazione organica e per quelli destinati a ricevere vetro, lattine, scatolame, il gestore provvederà a periodici interventi di lavaggio e igienizzazione.

ART. 16 - CONTENITORI DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – TIPOLOGIE, COLLOCAZIONE

1. Il gestore del servizio consegna ad ogni utenza, perché siano utilizzati per il conferimento dei rifiuti, contenitori rigidi costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili di capacità compresa tra i 10 e i 360 litri.
2. La capienza dei contenitori è stabilita in modo da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento e il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
3. La capacità dei contenitori assegnati alle utenze domestiche è dimensionata in funzione del numero totale delle persone che costituiscono l'utenza (singola o plurima).



4. La capacità dei contenitori assegnati alle utenze non domestiche è determinata in funzione dei coefficienti stimati di produzione.
5. La capienza, la tipologia dei contenitori, le frequenze delle raccolte e il calendario delle stesse, vengono stabiliti, su proposta del gestore del servizio, con determinazione del responsabile del Servizio Ambiente del Comune.
6. Il gestore del servizio potrà prevedere che alcuni tipi di contenitori, a cominciare da quello per la raccolta della frazione non recuperabile, siano dotati di dispositivi per il riconoscimento automatico, che consentano di ottenere direttamente i dati necessari per la tariffazione (codice utenza, numero di svuotamenti, giornata di esecuzione del servizio ecc.).
7. I contenitori sono consegnati agli utenti in comodato di uso gratuito e devono pertanto essere conservati dagli utenti con diligenza; in particolare i contenitori non devono essere manomessi né imbrattati con scritte e/o adesivi.
8. Nel caso che il contenitore si rompa o venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso a cui è destinato, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione su richiesta del cittadino utente, che provvederà alla restituzione del contenitore danneggiato.
9. In caso di furto di contenitore, il gestore del servizio ne consegnerà all'utente uno nuovo. L'utente dovrà produrre copia di denuncia di furto presentata presso un organo di Polizia Giudiziaria.
10. Il servizio di raccolta delle diverse frazioni sarà garantito soltanto alle utenze fornite dei contenitori e sacchi assegnati per ciascuna frazione.
11. I contenitori consegnati agli utenti per il conferimento delle varie frazioni di rifiuti devono essere collocati all'interno di locali o in aree private e loro pertinenze, accessibili da parte degli operatori del servizio di raccolta.
12. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi privati sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti di natura tecnica e logistica, i contenitori carrellati saranno sostituiti con i contenitori ad uso monofamiliare.
13. Al momento della cessazione dell'utenza, per trasferimento della famiglia o decesso o altra causa, i contenitori di capacità inferiore a 240 litri dovranno essere restituiti dall'utente al gestore del servizio, mentre i contenitori di capienza superiore ai 240 litri saranno ritirati dallo stesso su richiesta dell'utente. Il gestore del servizio potrà stabilire specifiche modalità per il subingresso di una famiglia nel comodato dei contenitori assegnati ad altra famiglia.
14. Per il ritiro di contenitori rigidi e sacchi il cittadino utente si dovrà rivolgere al gestore del servizio.

ART. 17 – PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

1. Spettano all'utente la conservazione, la pulizia e la disinfezione conservazione dei vari tipi di contenitori ad esso consegnati;



2. il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa cura dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, compresi quelli delle utenze selezionate, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
3. Il lavaggio dei contenitori carrellati destinati alla frazione organica viene eseguito a cura del gestore del servizio.
 - **UMIDO** **3 interventi/anno**
 - **INDIFFERENZIATO** **3 interventi/anno**
 - **VETRO** **1 interventi/anno**
4. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.
5. L'utenza è comunque tenuta a mantenere i cassonetti in ordine, evitando di imbrattarne l'esterno.

ART. 18 - RACCOLTE PORTA A PORTA – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO E PRESCRIZIONI

1. Ogni frazione di rifiuto individuata dal gestore del servizio deve essere conferita alla raccolta con le modalità prescritte dal presente regolamento e dalle disposizioni attuative impartite dal Comune.
2. Salve le deroghe consentite, in via generale è vietato depositare direttamente sul suolo rifiuti che devono essere conferiti in contenitori o sacchi.
3. Nel caso di conferimento mediante contenitori rigidi l'utente deve tenere chiuso il coperchio. Nel caso di conferimento in sacchi, l'utente dovrà badare a chiuderli in modo adeguato ad evitare spandimenti.
4. Salvo espressa autorizzazione, non potranno essere conferiti in contenitori per le raccolte porta a porta rifiuti pressati.
5. Prima di inserire vasetti, bottiglie e simili nei contenitori per la raccolta differenziata del vetro o bottiglie ed altre confezioni nei contenitori assegnati per la raccolta differenziata della plastica, l'utente dovrà svuotarli completamente ed eliminare i residui del contenuto, in modo da evitare spandimenti di liquidi e imbrattamento.
6. Per sfruttare al meglio la capienza dei sacchi per la plastica, bottiglie ed altri contenitori dovranno per quanto possibile essere schiacciati. Per lo stesso motivo, carta e cartone prima di essere inseriti sfusi nei contenitori saranno ridotti in pezzi, per ridurre l'ingombro.
7. Oggetti e materiali acuminati o taglienti prima di essere inseriti in sacchi e contenitori dovranno essere protetti, per evitare di danneggiare i contenitori o di ferire gli operatori ecologici.
8. I rifiuti costituenti la frazione organica dovranno essere messi dall'utente in sacchetti completamente compostabili ben chiusi; queste saranno al momento opportuno trasferite nell'apposito contenitore (di colore marrone) da esporre per la raccolta.



9. I rifiuti costituenti la frazione non recuperabile saranno messi dall'utente in sacchetti di plastica ben chiusi. I sacchetti chiusi saranno inseriti nel cassonetto corretto (quello di colore nero) per la raccolta.
10. I rifiuti domestici di plastica (polistirolo) o cartone da imballaggio che per il loro volume non possono essere inseriti nei contenitori, saranno lasciati sul terreno accanto ai contenitori, dopo averli piegati e legati.
11. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedenti l'ordinaria capacità del servizio di raccolta con contenitori, dovranno essere conferiti al Centro di conferimento per i rifiuti ingombranti direttamente dall'utente oppure attraverso il servizio a chiamata, con spese a carico per l'utente.
12. E' fatto divieto in via generale di utilizzare fili di ferro o di altri metalli per legare i contenitori dei rifiuti.
13. Nel caso in cui si renda necessario pulire il sedime a causa dell'esposizione di contenitori non chiusi o troppo pieni, la spesa per la pulizia sarà addebitata all'utenza, salva sempre l'applicazione delle sanzioni del caso ove il fatto tenda a ripetersi.
14. Gli utenti non residenti, temporaneamente dimoranti in città, qualora impossibilitati a rispettare il calendario di cui al precedente articolo, possono conferire i rifiuti urbani presso il centro di raccolta comunale oppure negli appositi cassonetti identificati e posizionati dal gestore, se presenti.

ART. 19 - ESPOSIZIONE E SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI E SACCHI PER LA RACCOLTA

1. La raccolta è effettuata al confine di proprietà, al di fuori di ingressi e recinzioni
2. Il servizio di raccolta dovrà essere garantito soltanto mediante il passaggio dei mezzi su aree pubbliche o ad uso pubblico. La ditta incaricata della raccolta potrà accedere ad aree private esclusivamente con il consenso scritto dell'avente diritto e a condizione che tali aree garantiscano la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
3. L'esposizione dei rifiuti per la raccolta non deve in nessun caso costituire pericoli o intralci per il transito di veicoli e pedoni.
4. Contenitori e sacchi riempiti dovranno essere esposti la sera del giorno antecedente la raccolta, non prima delle ore 20.00; tale limite orario è anticipato alle ore 19.00 nel periodo dal 1 dicembre al 31 gennaio e posticipato alle ore 22.00 nel periodo dal 1 luglio al 30 Agosto. Rimane l'espresso divieto di esposizione di rifiuti in occasione di manifestazioni indicate dall'art.51, lettera "c".
5. Dopo lo svuotamento, l'utente provvederà a riportare i contenitori entro il confine di proprietà, salvo che si tratti di casi in cui è stata autorizzata la collocazione su suolo pubblico.
6. Quando la ditta incaricata della raccolta non ha svolto il servizio, il cittadino potrà segnalare il disservizio direttamente al gestore, chiamando il numero verde 800.33.50.60. Sarà cura del gestore organizzare il recupero secondo proprie disponibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al gestore come scioperi, neve, interruzione completa della viabilità e simili.



ART. 20 – NORME PER IL CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

A. Rifiuti ingombranti

1. Sono inclusi in questa voce: mobili, oggetti di arredo, materassi, vetri in lastra, materiali ferrosi di grandi dimensioni; bancali ed imballaggi in legno; pneumatici, vernici e contenitori per vernici provenienti da operazioni del fai da te; oli vegetali di provenienza domestica;
2. Gli utenti residenti nel Comune di Domodossola possono conferire i rifiuti presso il Centro di raccolta Comunale, situato in località Nosere, secondo i seguenti orari:
➤ **dal lunedì al sabato: 09.00 – 12.00; 14.00 – 17.00**
3. Il conferimento dei materiali suddetti è gratuito;
4. In occasione dei conferimenti l'utente dovrà provvedere a differenziare il materiale ferroso da quello non ferroso e disporlo per proprio conto nei contenitori predisposti, evitando l'abbandono incontrollato di rifiuti all'esterno del contenitore.
5. E' vietato l'abbandono dei rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.
6. E' istituito il servizio di ritiro a domicilio da parte del gestore previa prenotazione. Il solo servizio di ritiro sarà a pagamento, a carico dell'utente che ne faccia richiesta. Gli invalidi e gli anziani ultra settantacinquenni impossibilitati potranno richiedere il rimborso di tali spese, previa presentazione di opportuna documentazione agli appositi uffici comunali. Sarà cura del funzionario comunale addetto valutare l'istanza.

B. Rifiuti urbani derivanti da giardini privati

1. Sono inclusi in questa voce: erba, scarti di potatura, paglia delle damigiane; residui di manutenzione del giardino;
2. L'utente domestico potrà conferire gratuitamente i propri rifiuti vegetali presso il Centro di Raccolta Comunale di Nosere fino a 4 sacchi a perdere da 120 litri non forniti dal gestore o l'equivalente in peso fino a un max di 50 kg a settimana.
3. E' istituita la modalità per il conferimento del verde mediante fornitura di contenitori carrellabili a franchigia e ritiro a domicilio da parte del gestore. Il solo servizio di ritiro sarà a pagamento a carico dell'utente che ne faccia richiesta. Restano invece compresi nel tributo il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti vegetali.
4. I cassoni carrellabili saranno richiesti dall'utente direttamente al Gestore che li fornirà secondo le modalità e i termini convenuti. Il ritiro del verde avverrà secondo un calendario stabilito dal gestore.

C. Rifiuti da esumazioni e estumulazioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) Ordinaria attività cimiteriale;
 - b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani, oppure, se oggetto di raccolta differenziata possono essere sistemati in aree all'interno dei cimiteri. Rientrano tra questi ultimi i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. E' cura del gestore del servizio di igiene urbana provvedere al loro recupero e smaltimento, secondo la frequenza prestabilita.



4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotte all'interno dell'area cimiteriale, recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
6. Lo stoccaggio ed il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al punto 5. Tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione estumulazione devono essere eseguite in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R 254 del 2003, in modo da garantire il corretto espletamento in materia di raccolta differenziata.
7. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
8. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso.
9. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

D. Rifiuti sanitari

1. Sono rifiuti sanitari i rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca.
2. I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 sono:
 - a) rifiuti sanitari non pericolosi;
 - b) rifiuti sanitari assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
 - d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 - e) rifiuti che richiedono particolari modalità di smaltimento;
 - f) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che presentano rischi analoghi ai rifiuti pericolosi per quanto attiene ai rischi infettivi.
3. Tutte le tipologie di rifiuti appartenenti ai rifiuti sanitari devono essere gestite in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento secondo le modalità previste dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. In particolare i rifiuti sanitari assimilati agli urbani, quali quelli derivanti dalla preparazione pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie, o i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie esclusi quelli provenienti dai reparti infettivi, nonché le altre tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata come, ad es. vetro, carta, plastica ecc. vengono raccolti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ed assimilati.

E. Imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze commerciali

1. Ai sensi dell'art. 222 e 226 del T.U.A. è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.
2. Il gestore provvede alla raccolta domiciliare degli imballaggi presso le utenze commerciali inserite in apposito elenco stilato sulla base dei quantitativi di rifiuti di imballaggi prodotti.



3. Gli imballaggi devono essere esenti da altri rifiuti ed i cartoni devono essere ridotti di dimensioni; essi devono essere esposti in un punto facilmente accessibile, all'esterno dell'utenza.
4. La raccolta viene effettuata con frequenza settimanale secondo un calendario predisposto dal gestore ed appositamente divulgato.

F. Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi, come identificati all'art. 5 del presente Regolamento, sono oggetto di separato conferimento, ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità del servizio da stabilirsi.
 - a. **i farmaci scaduti o non utilizzati** : tale tipologia di rifiuto deve essere smaltita in idonei contenitori per la raccolta presso le farmacie e gli ambulatori medici. L'utente può conferire il rifiuto qualsiasi momento negli orari di apertura. Gli stessi contenitori sono svuotati dal gestore 1 volta al mese.
 - b. **pile esaurite**: tali tipologie di rifiuto devono essere smaltite in appositi contenitori predisposti presso scuole, rivenditori ed utenze commerciali, oppure conferite gratuitamente al centro di Raccolta Comunale. I contenitori sono svuotati dal gestore 1 volta al mese.
 - c. **le batterie e gli accumulatori al piombo, al nichel-cadmio, al mercurio**: tali tipologie di rifiuto, esclusivamente se derivanti dalle operazioni "fai da te", attinenti alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli adibiti ad uso privato, vanno conferiti gratuitamente al Centro di Raccolta Comunale;
 - d. **accumulatori al Pb esausti**: tali tipologie di rifiuto vanno conferite gratuitamente al Centro di Raccolta Comunale;
 - e. **oli esausti minerali**: tali tipologie di rifiuto possono essere conferite gratuitamente presso tutti i distributori di carburante. Le utenze domestiche, inoltre, possono conferire gli oli esausti gratuitamente al Centro di Raccolta Comunale.
 - f. **Oli e grassi animali e vegetali esausti**: Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio. In attesa del conferimento al Consorzio, chiunque detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
 - g. **vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi e relativi contenitori**: tali tipologie di rifiuto vanno conferite gratuitamente al Centro di Raccolta Comunale, previo accurato lavaggio dei contenitori;
 - h. **i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio**, tali tipologie di rifiuto vanno conferiti gratuitamente al Centro di Raccolta Comunale;
 - i. **le apparecchiature fuori uso contenenti CFC**: tali tipologie di rifiuto possono essere conferite gratuitamente al Centro di Raccolta Comunale oppure può essere richiesto il ritiro a domicilio, tramite servizio di raccolta ingombranti su chiamata (solo il servizio di ritiro è a pagamento a carico dell'utente);
 - j. **le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** (quali ad esempio televisori): I Raae per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure vanno conferiti gratuitamente al Centro di Raccolta Comunale. Gli stessi rifiuti consegnati ad un rivenditore dovranno essere conferiti presso la piattaforma comunale, dietro la presentazione dell'apposito modulo, così come definito dal DM del 08/04/2008. Il conferimento dei rifiuti RAEE è consentito anche alla piccola e grande distribuzione previo accordo con il gestore del servizio. Per tali tipologie di rifiuto, potrà essere richiesto il ritiro a domicilio su chiamata; tale servizio di ritiro è a pagamento a carico dell'utente;



k. toner e cartucce di stampa: Sono composti da cartucce toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi e possono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- 1) tali tipologie di rifiuto vanno conferiti gratuitamente al Centro di Raccolta Comunale;
- 2) le utenze non domestiche che ne faranno richiesta potranno avvalersi di un apposito servizio di raccolta a domicilio, attraverso apposita convenzione.

G. Indumenti:

1. Sono inclusi in questa voce: vestiti smessi, scarpe, pelletteria. Questi rifiuti devono essere conferiti puliti ed asciutti in sacchi di plastica ed inseriti esclusivamente negli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale, forniti dal gestore, o da altra Ditta appaltatrice;

H. rifiuti speciali

1. I produttori e/o detentori di rifiuti speciali, con esclusione di quelli assimilati di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s. m. i. nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento. Il gestore del servizio, a richiesta, potrà assicurare, con la sua organizzazione, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali qualora sia in possesso delle autorizzazioni previste in relazione alle diverse tipologie di rifiuti. Le spese inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico del produttore degli stessi.

I. Carogne

Le carogne di animali domestici di piccole dimensioni devono essere interrate direttamente a cura dei proprietari. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, ovini, ecc., sono allontanate, previo nulla osta sanitario, dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate in terreni comunali se previsti, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994.

J. Inerti.

Sono considerati rifiuti speciali inerti i materiali provenienti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fatto salvo "terre e rocce da scavo", che sono regolamentate da apposita normativa di settore. Questi rifiuti inerti, se provenienti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione, sono considerati rifiuti assimilati agli urbani come previsto dalla Direttiva Comunitaria 2008/98/C. Sono inclusi in questa voce i rifiuti inerti di produzione domestica (vasi, cocci, sanitari in ceramica, piastrelle e simili). I privati cittadini residenti nel Comune di Domodossola possono conferire gratuitamente i propri rifiuti presso il centro di raccolta di Nosere per 50 Kg/settimana, fino ad un massimo di 1000 Kg/anno. I rifiuti di questa tipologia provenienti invece da attività di demolizione di Ditte devono essere conferiti presso impianti di recupero di inerti o presso altri impianti all'uopo autorizzati.



ART. 21 – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PARTICOLARI ATTIVITA'

a. deposito temporaneo nei luoghi di produzione:

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute T.U.A. e negli eventuali procedimenti autorizzativi relativi allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali:

- i rifiuti non pericolosi ed assimilati agli urbani dovranno essere depositati in maniera ordinata all'interno di apposite aree che impediscano l'accesso a persone esterne alla Ditta e che ne evitino la dispersione, la percolazione su terreno o quant'altro possa danneggiare l'ambiente circostante;
- i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

b. aree mercatali:

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e d'uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o ad essa riconducibili, in appositi contenitori, distribuiti dal gestore del servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità previste dal servizio stesso e depositandoli all'interno del posteggio loro assegnato nell'area di mercato. La consegna e la gestione dei contenitori sono a carico del gestore del servizio di raccolta differenziata.

c. spettacoli viaggianti, circhi e luna park:

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, luna Park e relativi alloggi mobili, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dalla raccolta differenziata. L'ufficio tributi applicherà la tariffa temporanea. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

d. feste, sagre o manifestazioni (escluse quelle previste dal Titolo IV del presente Regolamento):

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree utilizzate, ed a provvedere attraverso una convenzione con il gestore del servizio, che fornirà loro i contenitori adatti, alla pulizia delle stesse secondo le modalità previste dalla raccolta differenziata. L'ufficio tributi applicherà la tariffa temporanea. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART. 22 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del T.U.A.
2. I veicoli utilizzati dal gestore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico. I veicoli utilizzati dal gestore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani hanno facoltà di accedere alla Zona a Traffico Limitato ed all'Area Pedonale Urbana, esclusivamente per le finalità del servizio, senza limitazioni di orario.



ART. 23 - MODALITÀ DI PESATURA DEI RIFIUTI RACCOLTI

1. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero che allo smaltimento.
2. I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati e trasmessi dal Comune a scadenze periodiche da convenirsi.

ART. 24 - SMALTIMENTO FINALE

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all' art. 182 del T.U.A. e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

ART. 25 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:
 - a) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
 - b) ad inoltrare semestralmente all'Amministrazione Comunale, un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

ART. 26 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA

1. La campagna informativa deve essere programmata e svolta di concerto con il gestore del servizio e l'ente di gestione. Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
 - tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
 - finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
 - destinazioni delle frazioni recuperate;
 - obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.
2. In particolar modo ciò potrà avvenire mediante:
 - cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
 - comunicati stampa;
 - volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
 - altre forme di diffusione di materiale informativo.
3. Il gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni, previo accordo con l'Amministrazione Comunale e l'ente di gestione e controllo.



ART. 27 - OBBLIGHI DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO E ACQUIRENTI DI OLI MINERALI E BATTERIE PER I VEICOLI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, punti 3 e 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 "attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati" e dell'art. 2, punto 4 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, è obbligato a:
 - mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
 - ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
 - consentire, ove non vi provvede direttamente, nel caso che non effettui la sostituzione, che il Consorzio Obbligatorio degli Oli usati installi a titolo gratuito presso i locali in cui è svolta l'attività, un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuino la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato disperdendolo nell'ambiente ed a conferirlo al Centro di Raccolta comunale.
3. Coloro che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
4. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.
5. I rivenditori al dettaglio che non effettuino la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell'ambiente ed a conferirle al Centro di Raccolta comunale..
6. Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli, hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste al Gestore, con le modalità indicate dallo stesso.

ART. 28 - DIVIETI DELL'UTENZA E USI VIETATI DEI CONTENITORI

1. Nei cassonetti e contenitori è vietato il conferimento:
 - di rifiuti pericolosi
 - di rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati urbani
 - di rifiuti urbani pericolosi
 - di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali
 - di rifiuti di imballaggi terziari
 - di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata
 - rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti,calcinacci, ecc..)
2. È altresì vietato il conferimento nei cestini porta rifiuti, di rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e di tutti i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso.



4. È vietato immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze infiammabili;
5. È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
6. È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
7. È vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari;
8. È vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali, bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituito da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computer e centri elaborazione dati, documenti d'archivio ecc..) al di fuori dei contenitori predisposti e forniti dal gestore, o in contenitori destinati ad altra tipologia di rifiuto.
9. È vietato conferire rifiuti attraverso l'uso delle canne di caduta all'interno di edifici.

ART. 29 - INCENTIVI

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e della Legge Regionale n. 24/2002 relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono previsti, anche all'interno del regolamento di disciplina del tributo per lo smaltimento rifiuti, incentivi atti a favorire le persone, associazioni, aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.
2. In particolare è incentivato l'utilizzo di compostiere domestiche, riconoscendo una riduzione sul tributo per lo smaltimento R.S.U., agli utenti che provvedano al compostaggio della frazione umida (sfalci, potature, resti vegetali, ecc..) derivante dai rifiuti prodotti nelle proprie aree verdi. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione sulla parte variabile della tariffa previa verifica da parte del gestore. La percentuale di riduzione, compresa tra lo 0% ed il 100%, è stabilita nella delibera annuale delle tariffe.
3. Per l'autocompostaggio, per i conferimenti separati e per la raccolta differenziata, è assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata (ricavi CONAI)

ART. 30 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.



3. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.
4. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.
5. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.
6. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
7. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.
8. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:
 - rifiuti ingombranti di natura domestica;
 - stracci e vestiario usato;
9. si fa espresso divieto di raccolta di:
 - frazione umida dei rifiuti urbani;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - oli e batterie auto;
10. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
11. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo al tributo sui rifiuti.



Titolo IV: CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Previa intesa e condivisione con gli enti Enti di governo e controllo autorizzati, il Comune realizza ed attiva i Centri di raccolta Comunale per completare ed integrare il sistema delle raccolte porta a porta dei rifiuti urbani per particolari categorie di rifiuti urbani ed assimilati, conformemente a quanto disposto dal T.U.A. e dalle normative di settore vigenti.
2. Il centro di raccolta è costituito da area presidiata ed allestita, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento o smaltimento, dei rifiuti urbani ed assimilati elencati nel presente regolamento e conformi all'allegato I del D.M. 08/04/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009,
3. Il servizio, reso alle utenze domestiche e non domestiche, integra il sistema di raccolta domiciliare ed è svolto a titolo gratuito in favore dei soli utenti residenti nel comune consorziato di Domodossola, nel rispetto delle prescrizioni ed adempimenti indicati nei successivi articoli.
4. Il gestore del centro di raccolta è individuato dall'Ente di governo e controllo competente, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 32 - ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA: ORARI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. Hanno accesso al Centro di raccolta oltre che gli operatori incaricati, soltanto gli utenti, iscritti nella banca dati dell'ufficio preposto alla gestione e controllo del tributo/entrata relativo al servizio integrato dei rifiuti.
2. per l'accertamento di tale requisito gli addetti procederanno al riconoscimento degli utenti, mediante richiesta di idonea documentazione di identificazione dalla quale possano individuarsi le generalità e residenza (carta d'identità o specifica tessera autorizzativa). Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta deve avvenire unicamente a cura del produttore dei medesimi.
3. Soltanto in caso di conferimento da parte di utenze domestiche è ammesso che il conferimento sia effettuato, anziché dal diretto produttore del rifiuto, da un soggetto terzo fornito di delega rilasciata dal produttore su modulo predisposto dal Consorzio, reperibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito del Comune. Oltre che la delega, il delegato dovrà presentare all'ingresso del Centro di raccolta anche fotocopia del documento di identità del delegante.
4. L'utente che intende conferire rifiuti presso il centro di raccolta deve qualificarsi al personale di custodia, tramite esibizione della documentazione di identificazione (carta d'identità o specifica tessera autorizzativa – badge - rilasciata dal comune), nonché dichiarare le tipologie di rifiuto e le rispettive indicative quantità.
5. I dati relativi al conferimento saranno registrati dal personale di custodia in appositi registri di carico/scarico, nonché sulle specifiche schede conformi ai modelli previsti dalla normativa vigente di settore. Il personale addetto potrà, qualora ne ravvisi la necessità, richiedere indicazioni circa la provenienza dei rifiuti.



6. I rifiuti devono essere scaricati nelle specifiche aree di stoccaggio, dal soggetto conferente. Il deposito deve essere realizzato con modalità appropriate, in condizioni di sicurezza, e non deve modificare le caratteristiche del rifiuto in modo da comprometterne il recupero. Le operazioni di deposito dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi o fluidi e ponendo particolare attenzione alla gestione di eventuali componenti pericolosi.
7. L'utente deve rispettare tutte le disposizioni e norme esposte nel centro di raccolta nonché quelle eventualmente impartite dal personale di custodia, che può respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti di identificazione o coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli espressamente individuati nel presente regolamento e negli atti autorizzativi.
8. Il personale addetto alla custodia e gestione può, inoltre, respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con le capacità di stoccaggio al momento del conferimento; in tal caso il personale deve comunicare il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.
9. E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo e gestione del personale di custodia; gli utenti devono rispettare l'ordine di accesso e non possono introdursi nel centro di raccolta o depositare i rifiuti senza il preventivo consenso del personale addetto.
10. Il centro di raccolta è **APERTO**, a servizio esclusivamente delle utenze domestiche, nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
Martedì	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
Mercoledì	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
Giovedì	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
Venerdì	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
Sabato	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00

11. L'apertura del Centro di raccolta a servizio delle utenze non domestiche sarà modulato dal gestore del centro di raccolta e dall'Amministrazione comunale successivamente, secondo criteri che saranno resi noti alle associazioni di categoria.
12. In ogni caso, il centro di raccolta sarà **CHIUSO** nei giorni festivi ed in caso di sciopero, in quanto tale servizio non rientra tra quelli pubblici essenziali.
13. Il soggetto gestore si riserva facoltà di apportare modifiche agli orari e giorni indicati sia per proprie esigenze che al fine di garantire la maggiore possibilità di fruizione della piattaforma da parte delle utenze, previa comunicazione motivata all'amministrazione comunale.

ART. 33 – COMPITI E RUOLI DEL GESTORE

1. La ditta a cui è affidata la gestione del Centro di raccolta provvede mediante appositi addetti a:
 - a. aprire e chiudere il Centro di raccolta nel rispetto degli orari stabiliti;
 - b. far rispettare le regole stabilite in materia di conferimenti all'area, identificando coloro che vi accedono;



- c. assistere gli utenti nel conferimento dei materiali al Centro, anche mediante il posizionamento di appositi cartelli informativi;
 - d. registrare gli accessi tramite apposito registro o apposite procedure informatiche, in modo da verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente; nel caso il Centro si doti di sistema di pesatura, dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie per accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti;
 - e. effettuare le cernite che le siano affidate;
 - f. mantenere la pulizia e l'ordinaria manutenzione del Centro;
 - g. compilare il registro di carico e scarico per quanto previsto dalla normativa vigente;
 - h. segnalare tempestivamente agli organi di governo e controllo le necessità di svuotamento dei contenitori non periodiche e qualsiasi necessità di miglioramento organizzativo o strutturale che si renda necessario per garantire il buon funzionamento dell'area;
 - i. segnalare agli Enti competenti qualsiasi abuso o inconveniente verificato nella gestione del Centro.
2. Gli addetti al Centro di raccolta assumono la veste di incaricati di pubblico servizio e devono essere muniti di cartellino di identificazione visibile agli utenti.
 3. La ditta incaricata della gestione del Centro di raccolta individua un Responsabile Operativo del Centro, che costituisce il riferimento oltre che per il proprio personale, anche per la ditta incaricata della gestione della nettezza urbana, per le altre ditte incaricate del ritiro di particolari frazioni di rifiuto;
 4. Il Gestore garantisce l'asportazione dei rifiuti temporaneamente depositati presso il centro con sistemi e frequenze adeguati ad evitare l'ammasso dei rifiuti stessi.
 5. Durante l'apertura del centro di raccolta il personale addetto al suo funzionamento dovrà provvedere a:
 - istruire opportunamente gli utenti conferenti, vigilando sulla conformità dei materiali conferiti e sul comportamento tenuto dai soggetti conferenti;
 - mantenere l'area ordinata ed efficiente segnalando, nel caso, gli opportuni provvedimenti;
 - comunicare con tempestività al soggetto incaricato le necessità di svuotamento contenitori;
 - tenere ed aggiornare, secondo le normative vigenti, i documenti relativi alle registrazioni di ingresso e uscita rifiuti nonché, laddove occorrente, a compilazione dei formulari di trasporto;
 6. E' vietato al personale di custodia, ad eccezione di motivi urgenti ed indifferibili, abbandonare l'area durante gli orari di apertura, affidare a terzi i compiti di vigilanza ed osservanza del presente regolamento, effettuare operazioni di cernita dei rifiuti conferiti nonché la sottrazione od il commercio dei medesimi.
 7. Il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da:
 - mancato rispetto del presente regolamento
 - infortuni a carico degli utenti nel corso del conferimento dei rifiuti



ART. 34 - RIFIUTI E LAVORAZIONI AMMESSI NEI CENTRI DI RACCOLTA

1. Nel centro di raccolta è garantita la presenza di personale qualificato ed opportunamente formato per la gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché la continua sorveglianza durante le ore di apertura.
2. I rifiuti conferiti nel centro devono essere collocati, a cura dell'utente conferitore, nelle aree distinte in cui è suddiviso il centro medesimo, avendo cura di separare i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
3. Le aree di deposito sono chiaramente identificate con apposita cartellonistica. Sono esposte all'ingresso del centro, le specifiche norme per il conferimento dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
4. Possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti (codici CER):

15	01	01	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
20	01	01	RIFIUTI IN CARTA E CARTONE
per quantità o volumi non gestiti nell'ambito della normale raccolta porta a porta (es. raccolte enciclopediche, faldoni archivio ecc.)			
15	01	07	IMBALLAGGI IN VETRO CAVO
20	01	02	RIFIUTI IN VETRO
per tipologie e dimensioni non gestite nell'ambito della normale raccolta porta a porta (es. damigiane)			
15	01	02	IMBALLAGGI IN PLASTICA
20	01	39	RIFIUTI PLASTICI
per tipologie e dimensioni non gestite nell'ambito della normale raccolta porta a porta			
15	01	03	IMBALLAGGI IN LEGNO
20	01	38	RIFIUTI IN LEGNO NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
casce, mobili, scarti in legno, escluso materiale da opera o derivante da grandi demolizioni			
15	01	04	IMBALLAGGI METALLICI VARI, COMPRESO LATTINE E FUSTI IN ACCIAIO E ALLUMINIO O BANDA STAGNATA
20	01	40	RIFIUTI IN METALLO FERROSO E NON FERROSO, COMPRESIVI DI PENTOLAME, CONTENITORI IN ACCIAIO, ECC
15	01	05	IMBALLAGGI MISTI O COMPOSITI
15	01	06	
15	01	09	IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE
20	01	10	ABITI E PRODOTTI TESSILI
20	01	11	
20	01	27*	VERNICI INCHIOSTRI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE E NON
20	01	28	
15	01	10*	IMBALLAGGI RELATIVI A VERNICI INCHIOSTRI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE E NON
limitatamente a latte di vernice ed inchiostri, conferiti esclusivamente da utenze domestiche, nella quantità massima di n. 10 latte/contenitori annui per utente.			



16	01	03	PNEUMATICI FUORI USO
solo se conferiti da utenze domestiche ed esclusi pneumatici da veicoli industriali			
20	01	23*	RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.) CON O SENZA CLOROFLUOROCARBURI
20	01	35*	
20	01	36	
televisori, monitor e case p.c., stampanti, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc			
20	01	21*	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO
lampade al neon, lampade a risparmio energetico, ecc			
20	01	25	OLI E GRASSI COMMESTIBILI
oli da cucina esausti di origine vegetale			
20	01	26*	OLI E GRASSI NON COMMESTIBILI
Oli lubrificanti esausti di origine minerale			
20	01	31*	FARMACI
20	01	32	
20	01	33*	BATTERIE ED ACCUMULATORI ESAUSTI
20	01	34	
Conferiti esclusivamente da utenze domestiche, es. batterie di autovetture, pile, batterie di apparecchiature portatili o telefoniche ecc			
20	02	01	RIFIUTI BIODEGRADABILI
scarti vegetali provenienti da manutenzione di parchi e giardini, conferiti esclusivamente da utenze domestiche			
20	03	07	INGOMBRANTI MISTI
08	03	18	TONER E CARTUCCE DI STAMPA
16	02	16	COMPONENTI (limitatamente a toner e cartucce) RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO
conferiti esclusivamente da utenze domestiche			
20	03	01	MACERIE DERIVANTI DA MANUTENZIONE REALIZZATI IN PROPRIO NEI LOCALI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE
7.1			
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione. Provenienti esclusivamente da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Sarà accettato, per ogni utenza domestica, un quantitativo massimo annuo di materiale pari a 1.000 kg.			

* indica i rifiuti pericolosi

- Il gestore del centro potrà introdurre o modificare in qualsiasi tempo le tipologie di rifiuti conferibili, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e previa intesa e condivisione con gli enti Enti di governo e controllo autorizzati.
- I rifiuti conferiti e deposti nei rispettivi contenitori sono da intendersi di proprietà del gestore e, nel caso di rifiuti costituiti da più materiali, il conferimento si intende reso per la tipologia presente in maggiore percentuale.



7. Il conferimento di pneumatici fuori uso si intende per materiale privo di cerchi metallici o analoghe strutture che dovranno risultare preventivamente separate dal cittadino utente.
8. Nel centro di raccolta sono esposte le norme di conferimento e sicurezza cui gli utenti devono attenersi, nonché copia delle autorizzazioni e del presente regolamento, contenente l'elenco delle tipologie conferibili con riferimento ai codici CER ed alle modalità di stoccaggio.
9. I titolari di attività, esercenti, artigiani o professionisti, che producono rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici, possono conferire presso l'area alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti conferiti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, sulla base del Titolo II del presente Regolamento, fatte salve le diverse disposizioni di cui al comma 2, lett. e), art. 195 del D.Lgs 152/2006.
 - il produttore dei rifiuti assimilati deve essere iscritto nella banca dati dell'ufficio preposto alla gestione e controllo del tributo/entrata relativo al servizio integrato dei rifiuti.
 - Il gestore provvederà all'accettazione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni riguardo le modalità di assimilazione, previo espletamento delle procedure previste e della redazione della scheda identificativa dell'utenza da parte dell'ufficio di omologazione dei rifiuti assimilati.

ART. 35 – DIVIETI

1. E' vietato:
 - arrecare danni a strutture, attrezzature, contenitori e ad ogni altra dotazione della piattaforma;
 - effettuare qualsiasi operazione di cernita manuale o meccanica dei rifiuti conferiti;
 - abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto entro la piattaforma od esternamente ad essa;
 - introdurre tipologie di rifiuto entro i contenitori adibiti ad altro tipo di rifiuto;
 - occultare materiali non conferibili;
 - accedere alla piattaforma od ai contenitori senza autorizzazione.
2. In particolare è vietato accedere all'area durante le operazioni di prelievo dei rifiuti e movimentazione dei cassoni.
3. Qualsiasi abuso o conferimento illecito di rifiuti sarà punibile da parte degli organi competenti a norma di legge: il trasgressore sarà inoltre tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
4. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato da tutti gli organi preposti al controllo.



Titolo V: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART. 36 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO

1. Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.

ART. 37- OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinente modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

ART. 38 - SMALTIMENTO DEI MATERIALI AVVIATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.

ART. 39- RIFIUTI URBANI DOMESTICI NON PUTRESCIBILI

1. La frazione non putrescibile del rifiuto urbano domestico ed eventuali beni durevoli di rifiuto non ingombranti dovranno essere conferiti unicamente al centro di raccolta comunale.

ART. 40 - RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti unicamente al centro di raccolta comunale. Il cittadino può altresì usufruire del servizio di ritiro ingombranti a domicilio a pagamento, previa prenotazione.

ART. 41 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Per i rifiuti pericolosi che vengono originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del precedente art. 20 lettera f.

ART. 42 - RIFIUTI URBANI DA GIARDINO

1. Tali rifiuti generati all'esterno dell'area d'espletamento del servizio di raccolta, se ed in quanto non utilizzati ai fini agronomici, devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale e comunque sono sottoposti alle stesse prescrizioni di cui all'art. 20 lettera b.



Titolo VI: IGIENE AMBIENTALE E URBANA

ART. 43 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune mediante il gestore del servizio.

ART.44 - CRITERI ED AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'area entro la quale è istituito il servizio è quella individuata nella porzione urbanizzata di territorio comunale, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, le cui successive modifiche saranno stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni vengono definiti così da comprendere:
 - a) Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
 - b) Le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
 - c) I tratti urbani delle strade statali e provinciali;
 - d) Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
 - e) Le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - f) Aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali ecc.;
 - g) Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico, provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune anche mediante affidamento a terzi;
 - h) Aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

ART. 45 - ATTIVITÀ STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:
 - a) Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
 - b) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro d'espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.



ART. 46 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonarvi, depositarvi, immettervi rifiuti.

ART. 47- INSTALLAZIONE ED USO DI CESTINI PORTA RIFIUTI

1. All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, l'Amministrazione Comunale provvede all'installazione e delega al gestore del servizio il periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
2. È fatto divieto danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 48 – ABBANDONO, DEPOSITO INCONTROLLATO ED IMMISSIONE DI RIFIUTI

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, su aree pubbliche come su aree private, anche recintate.
2. E' parimenti vietata l'immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti di qualsiasi genere e in qualsiasi stato fisico.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dal Testo Unico Ambientale, dalle altre norme statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al presente Regolamento è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Dirigente dell'Ufficio Ambiente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. I soggetti a carico dei quali è stata disposta la rimozione dei rifiuti, allo scopo di dimostrare l'ottemperanza alle disposizioni ricevute, devono produrre all'Ufficio Ambiente dichiarazione di corretto smaltimento rilasciata dalla ditta incaricata della raccolta rifiuti se si tratta di rifiuti urbani e assimilati e copia di formulario di trasporto attestante il corretto smaltimento se si tratta di rifiuti speciali non assimilati.
5. Nel caso di impossibilità di individuazione del responsabile, i rifiuti vengono comunque raccolti ed avviati alle successive fasi di gestione, fatta salva la possibilità del Comune, a seguito dell'esito positivo delle indagini, di attivare le procedure sanzionatorie a carico dei responsabili, qualora essi siano individuati successivamente, nei termini previsti dalla L.689/1981.



6. Nel caso di impossibilità di individuazione del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato, i rifiuti vengono comunque raccolti ed avviati alle successive fasi di gestione.
7. L'asportazione dei rifiuti dalle rive e dall'alveo di torrenti, rii e canali appartenenti al demanio comunale fa carico al Comune. L'asportazione dei rifiuti dalle rive e dall'alveo di fiumi, rii, canali di competenza di altre pubbliche amministrazioni o di privati fa carico agli stessi.
8. L'asportazione di rifiuti sparsi vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta viene effettuata con oneri a carico dei soggetti a cui sono stati dati in dotazione i contenitori, ove risulti che lo spandimento è stato causato da colpa nella gestione dei contenitori.

ART. 49 – SERVIZI DI IGIENE URBANA A CARICO DEL GESTORE

1. Al gestore sono affidati i seguenti servizi:
 - Spazzamento delle strade e delle aree pubbliche;
 - svuotamento dei cestini stradali;
 - spurgo di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche
2. Strade, piazze, marciapiedi, piste ciclopedonali, giardinetti ed altre aree pubbliche o destinate attualmente all'uso pubblico vengono spazzati dalla ditta incaricata dal Comune secondo programmi che prevedono modalità, frequenze ed orari differenziati, tenuto conto della loro destinazione, delle loro caratteristiche e del traffico veicolare oltre che delle esigenze organizzative del servizio.
3. Le vie, le piazze e le aree pubbliche oggetto dei servizi del presente appalto sono riportate nell'allegata planimetria;
4. Le pulizie di cui al presente articolo sono svolte manualmente e/o mediante automezzi attrezzati.
5. Nell'effettuare l'attività oggetto del presente articolo gli operatori addetti al servizio devono impiegare tutti gli accorgimenti possibili per evitare di sollevare polvere o di ostruire le caditoie stradali.
6. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere per quanto possibile le emissioni sonore ed evitare l'inquinamento acustico degli spazi urbani.
7. In aggiunta alle operazioni di pulizia programmate come da contratto, il Comune potrà richiedere al gestore del servizio all'occorrenza interventi di spazzamento in tempi o in aree non compresi nel programma.
8. La ditta esecutrice del servizio deve essere in possesso delle seguenti autorizzazioni, certificazioni e documentazioni:
 - SPAZZAMENTO - Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, a norma del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nella seguente categoria: Cat.1 – almeno classe C (sotto categoria attività di spazzamento meccanizzato);
 - SPURGO POZZETTI E CADITOIE STRADALI - Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, a norma del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella seguente categoria: Cat.1 - almeno classe C (sotto categoria raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati) con espressa indicazione dei codici CER 20 03 03. - Cat. 4 -



almeno classe F (circolare Albo Gestori 29 luglio 2004 , n° 4670 pulizia e spurgo caditoie e pozzetti stradali) con espressa indicazione dei codici CER 20 03 06.

9. La ditta iscritta all'Albo per le succitate categorie deve essere specificatamente autorizzata per le tipologie di rifiuti di cui al presente titolo e per i mezzi che verranno utilizzati.
10. Deve essere sempre garantita una qualità di servizio, indipendentemente dagli automezzi e dal personale utilizzato, tale da assicurare un ottimo livello di esecuzione dei servizi. Dovranno, in ogni caso, essere garantite le risorse minimali operative (personale, automezzi, attrezzature, materiale di consumo) indicate nel disciplinare. Le squadre di lavoro dovranno essere dotate di tutte le attrezzature, automezzi e materiali, necessari per un'ottimale esecuzione del servizio; l'operatore dovrà essere provvisto, oltre al mezzo di servizio, di tutti gli attrezzi e del materiale di consumo necessario per un ottimale espletamento dei servizi.

ART. 50 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

1. Saranno a carico del Gestore, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
 - a. eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
 - b. svolgere i servizi oggetto dell'appalto in qualsiasi condizione di traffico;
 - c. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi;
 - d. la riparazione di eventuali guasti conseguenti i servizi oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
 - e. l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà nonché l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto al servizio.
2. A tal fine sarà a carico del Gestore:
 - a. la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il personale;
 - b. l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.;
 - c. l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, dei disoccupati ecc.;
 - d. realizzazione di una struttura di comunicazione che consenta il collegamento tra gli operatori, tra gli operatori e il caposquadra di riferimento, tra tutti loro e il centro servizi, allo scopo di
 - e. garantire la migliore sinergia e sincronia tra le varie squadre. Tale struttura potrà essere realizzata su tecnologia scelta dall'Impresa sulla base della sua organizzazione (ponte radio, rete di walkie talkie, telefonia mobile ecc.). In ogni caso, i capisquadra e gli operatori delle principali squadre per ogni turno di lavoro devono essere dotati di telefono cellulare, i cui numeri dovranno essere forniti al Comune;
 - f. ottenere i permessi di transito sia per le zone a traffico limitato che per le strade extracomunali in giornate festive;
 - g. garantire, per tutta la durata del servizio, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi necessari. Nel caso di indisponibilità anche momentanea, gli automezzi e le attrezzature dovranno essere sostituiti con altri aventi simili caratteristiche;



3. Il Gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina dei suoi dipendenti, nonché di ogni responsabilità civile per i danni prodotti a terzi dai dipendenti nell'esercizio della propria funzione.
4. Nella conduzione e gestione del servizio, il Gestore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno a garantire che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni, obbligandosi a tenere il Comune indenne da ogni e qualsiasi richiesta od azione derivate dalle prestazioni oggetto del presente regolamento.
5. Tutto il personale addetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, sarà dotato di idonea divisa provvista dei necessari ricambi periodici in modo che lo stesso possa presentarsi sempre dignitosamente in servizio, nonché dei dispositivi di protezione individuale idonee per i servizi svolti.
6. Il Gestore dovrà:
 - comunicare agli uffici comunali il nominativo e recapito telefonico di un proprio rappresentante, nonché i nominativi dei capisquadra e impiegati che curino l'organizzazione dei servizi oggetto dell'art. 49 del presente Regolamento;
 - dovrà attenersi scrupolosamente alla programmazione degli interventi periodici.

ART. 51 - MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni previste nel servizio, saranno eseguite con le seguenti modalità:

a. Spazzamento: Nell'ambito del territorio comunale come delimitato nell'allegata planimetria, è assicurato il servizio di spazzamento stradale come segue:

- Zona 1A - Verde Servizio giornaliero 6 giorni su 7, Servizio domenicale;
- Zona 1B - Arancio Servizio giornaliero 6 giorni su 7.
- Zona 2A - Gialla Servizio settimanale a rotazione – con D.S. fissi
- Zona 2B - Azzurra Servizio quindicinale a rotazione – senza D.S.
- Zona 3 - Viola Servizio mensile a rotazione
- Zona 4 – Aree Verdi Servizio settimanale a rotazione

In tutte le strade comunali (compreso marciapiedi e formelli di protezione delle piante), viali e percorsi pedonali dei giardini pubblici, si provvederà con accurato spazzamento e mantenimento del suolo pubblico, compresa la eliminazione di ogni residuo di rifiuto, ivi compreso quelli da deiezioni canine, con la periodicità sopra descritta.

E' compreso nell'intervento la rimozione quotidiana dei rifiuti urbani depositati nei **cestini getta carta** posizionati sul territorio comunale; è altresì prevista la pulizia quotidiana dei **cestini porta mozziconi di sigarette** ed asporto dei rifiuti urbani, abbandonati indiscriminatamente su suolo pubblico; di tali rimozioni sarà fornito rapporto di servizio all'amministrazione comunale.

Orario stabilito per il servizio: dalle ore 6,00 a fine turno per le attività di spazzamento, dalle ore 12,00 a fine turno per le attività di svuotamento cestini, comunque non inferiore ad ore sei consecutive; .

I rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale saranno conferiti direttamente presso gli impianti di Regione Nosere.



b. Spurgo pozzetti e caditoie stradali: sarà effettuato con utilizzo di attrezzature idonee, con cadenza variabile a seconda delle esigenze di servizio ed in base al piano triennale di pulizia redatto dal Comune di Domodossola.

Orario stabilito per i servizi: dalle ore 6,00 a fine turno.

Non sono comprese nel servizio operazioni di spurgo delle tubazioni intasate, per le quali dovranno essere interpellate ditte specializzate. Dietro specifiche richieste del Comune, si interverrà su singoli manufatti, che risultino intasati.

Numero griglie, caditoie stradali, bocche di lupo: circa 3000.

I rifiuti liquidi e solidi recuperati saranno conferiti, ad impianto autorizzato ai sensi della vigente normativa. In caso di pioggia si effettuerà verifica che le acque piovane abbiano il loro decorso regolare, provvedendo a rimuovere tutti i rifiuti che ne impedissero il libero deflusso e programmando conseguentemente gli interventi di pulizia e spurgo.

C. Servizi accessori: si prevede l'effettuazione dei seguenti servizi accessori:

a. Pulizia e spazzamento dei mercati che si svolgono in vie e piazze pubbliche, con raccolta ed asportazione dei rifiuti prodotti. Le operazioni di spazzamento saranno così effettuate:

- Mercato giornaliero ortofrutticolo: dalle ore 13,30;
- Mercato del Sabato: dalle ore 14,00 alle ore 18,00

L'amministrazione comunale si riserva a suo insindacabile giudizio, di modificare i giorni e le ore interessate alle operazioni di mercato, dandone tempestiva ed adeguata comunicazione.

b. Pulizia in occasione di fiere e manifestazioni istituzionali, per presunti giorni 25 nel corso dell'anno. Le operazioni, che saranno effettuate presso i luoghi delle manifestazioni e con servizio dalle 6,00 alle 8,00 o con ricorso al servizio straordinario, saranno garantite in occasione delle seguenti manifestazioni:

- Giornate del ricordo
- Ognissanti
- Carnevale domese
- Anniversario della liberazione
- Fiera Bovina
- Festa della Repubblica
- Giugno domese
- Anniversario della Repubblica dell'Ossola
- Festa delle forze armate
- Mercatini di Natale
- Mercati straordinari mese di dicembre

Gli interventi relativi a manifestazioni diverse, non ricomprese nel precedente elenco, saranno effettuate dietro specifica richiesta e previa presentazione ed approvazione di preventivo di spesa, da parte dell'amministrazione comunale, per i servizi straordinari richiesti.

Tutti i rifiuti urbani, raccolti nell'espletamento dei suddetti servizi, saranno conferiti direttamente ad idoneo sito di smaltimento, previa regolare registrazione con pesatura dei rifiuti. Restano a carico del Comune gli oneri per lo smaltimento degli stessi.



ART. 52 – DOTAZIONE MINIMA DEI MEZZI

1. Sarà onere e cura del Gestore mettere a disposizione i mezzi e il personale necessario per l'esecuzione ottimale e completa dei servizi affidati, tenendo in considerazione la conformazione urbanistica dell'area sulla quale si deve intervenire, con automezzi, e relativi allestimenti, efficienti ed in ottimo stato di funzionamento.
2. Gli automezzi e i relativi allestimenti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica. In particolare dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima:
 - certificazioni a norma di legge;
 - carrozzeria priva di ammaccature o di parti mobili;
 - telai e attrezzature revisionati e in perfetto stato di efficienza;
 - automezzi a tenuta perfetta per evitare la perdita di liquami e dotati dei presidi ambientali necessari;
 - dispositivi di sicurezza, previsti per le macchine operatrici, in perfetto stato di funzionamento.
3. Per tutti gli automezzi dovrà essere presente attestazione dell'avvenuta revisione periodica, con esito positivo, da parte della Motorizzazione Civile, oltre a valida attestazione di efficienza e regolarità delle attrezzature.
4. Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità, seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

ART. 53 – VERIFICA ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Le prestazioni "in contratto" sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate. Nell'eventualità di ritardi, omissioni o disservizi alle disposizioni del presente Regolamento, l'Ufficio Comunale cui compete la responsabilità del servizio stesso, provvederà ad immediata segnalazione e richiesta di intervento.
2. Il Gestore s'impegna all'esecuzione dei servizi omessi o ritardati entro 48 ore dalla segnalazione, in mancanza di adempimento, e senza adeguate giustificazioni della società, il Comune provvederà ad ulteriore segnalazione agli organi deputati al controllo contrattuale per l'applicazione delle previste sanzioni.
3. Tutto il personale dovrà tenere un contegno corretto e rispettoso verso gli utenti, funzionari ed addetti del Comune. L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile diritto di richiedere al gestore l'immediato allontanamento dal servizio di coloro che non serbassero tale contegno o risultassero trascurati nella persona o nel vestiario, oppure usassero un abituale linguaggio scorretto e triviale verso il pubblico o comunque tenessero una condotta riprovevole.



ART. 54 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEAFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o deaffissione di manifesti, che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di Legge e di Regolamento.

ART. 55 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
3. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita). Nel caso di mancata esecuzione interviene l'Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa.

ART. 56 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al gestore il programma delle iniziative, indicando le aree che s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso, con almeno 15 giorni di anticipo.
2. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni, salvo diversa disposizione deliberata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 57 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. E' fatto obbligo ai gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, quali, i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza parte dell'apposito servizio.
Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili,



risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari).

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 58 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di installazione di circhi, luna park e spettacoli viaggianti, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni, di tenere pulite le aree e di conferire in modo separato i rifiuti prodotti, utilizzando gli appositi contenitori, che devono essere preventivamente richiesti all'Amministrazione Comunale (almeno 15 giorni di anticipo), la quale provvederà a inoltrare richiesta al relativo gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa la modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
3. Il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo viene garantito con le modalità stabilite in funzione della tipologia e della quantità dei rifiuti che devono essere raccolti.
4. La frequenza di svuotamento viene definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi, salvo diversa disposizione deliberata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 59 - PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. (vedi art.21 lett "b")
2. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività mercatale all'interno dei cestini portarifiuti. (vedi art.21 lett."b")
3. Gli operatori del mercato devono sgomberare l'area utilizzata per l'esercizio delle loro attività di vendita o di servizio entro il termine stabilito dal Regolamento comunale.



4. Fino all'ultimazione delle operazioni di pulizia delle aree mercatali è vietata la sosta a tutti i veicoli, con esclusione di quelli utilizzati per la pulizia ed igienizzazione delle suddette aree, nonché dei veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Municipale e destinati al soccorso.
5. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il gestore, che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
6. Allo scopo di consentire la programmazione dei servizi di igiene urbana necessari, i servizi comunali provvedono a comunicare tempestivamente al gestore del servizio l'elenco delle manifestazioni di commercio su aree pubbliche organizzate dal comune di Domodossola, con indicazione delle aree interessate e le successive modifiche.

ART. 60 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, dovranno comunicare al gestore la data d'inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani forniti dal gestore ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso relativa convenzione.

ART. 61 - PULIZIA DEI FABBRICATI DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. A tale scopo i detentori, amministratori o proprietari devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.
2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi dalla vegetazione infestante e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e devono provvedere, nell'esercizio dell'ordinaria diligenza, ad informare tempestivamente il Comune dell'avvenuto verificarsi di abbandoni, depositi incontrollati o immissioni od altri illeciti conferimenti di rifiuti, da chiunque compiuti, sulle aree nella loro disponibilità.
3. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista nei casi necessari degli accorgimenti per impedire che sui terreni di proprietà vengano abbandonati rifiuti (ad esempio cartelli di divieto o barriere per impedire l'accesso ai fondi agricoli), così da evitare l'inquinamento del suolo e l'abbandono, deposito incontrollato o l'immissione di rifiuti da parte di terzi.
4. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree (conduttori, amministratori, ecc.).



5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del Testo Unico Ambientale e delle norme sanzionatorie previste da questo Regolamento, chiunque viola i divieti di abbandono, deposito incontrollato ed immissione di rifiuti e le altre norme del presente Regolamento, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area teatro dell'illecito, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Ambiente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

ART. 62 - IMBRATTAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE

1. Chi nell'effettuare attività e/o operazioni come, a solo titolo di esempio, demolizione di fabbricati e scarico o trasbordo di materiali, imbratta aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto a ripulire le stesse, a propria cura e spese e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere. Lo smaltimento dei rifiuti di cui si tratta deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

Chi transita nelle aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico con veicoli deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso e, in caso di spandimento, deve attivarsi immediatamente per rimuoverli, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

ART. 63 – VOLANTINAGGIO

1. Il volantinaggio sulle aree pubbliche è consentito esclusivamente a mano. Sulle aree pubbliche è pertanto vietata ogni altra forma di distribuzione di volantini, ad esempio mediante la posa di volantini sui veicoli in sosta.
2. E' fatto divieto a chi distribuisce e a chi riceve volantini di imbrattare il suolo pubblico lasciandoli cadere a terra.
3. E' sempre vietato il volantinaggio all'interno dei parchi e delle aree verdi pubbliche.

ART. 64 - AUTOTRATTAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI E DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI DOMESTICI

1. A tutela dei boschi dagli incendi, della fauna e della flora e più in generale dell'ambiente e della salute umana, è consentita, nei periodi e con le cautele previste dalle norme statali e regionali, ai proprietari e conduttori di orti e giardini domestici la combustione dei rifiuti vegetali secchi derivanti esclusivamente dalle loro produzioni, con esclusione assoluta di bruciare teli ed altri materiali di plastica e carta od altre tipologie di rifiuti. La combustione e l'abbruciamento dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme contenute nel codice civile, nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD 18.06.1931 n.773 Art.59), nel regolamento di polizia urbana, nonché delle norme statali e regionali: (vedi L.R. 16/1994 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi", art. 7 *qui di seguito per estratto* [...])



2. E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi.

3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate con vento:

a) l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative e' consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;

b) l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

c) per l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;

d) per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

e) per l'uso del fuoco controllato ai fini e secondo le modalità previste dall'articolo 9.

[...]

5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.

6. E' fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di fuochi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, o in deroga per l'accensione di fuochi di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma, di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

7. L'abbruciamento dei pascoli montani e' sempre vietato salvo quanto stabilito all'articolo 9.

8. Ai fini della presente legge, per "accensione fuoco" e' da intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme mentre per "abbruciamento" si intende la combustione di residui vegetali sparsi.

9. Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 e' vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste nel presente articolo¹.

2. Analogamente è consentito ed anzi incentivato, anche mediante riduzione di tariffa (art. 29 – incentivi), il trattamento dei rifiuti vegetali e della frazione organica dei rifiuti domestici mediante la pratica del compostaggio domestico. Ogni utente interessato ad eseguire il compostaggio domestico potrà essere autorizzato ed ottenere la riduzione della tariffa alle seguenti condizioni:

- a) che dimostri di essere in grado di impiegare a fini agronomici il compost derivante dal compostaggio;
- b) che esegua il compostaggio domestico esclusivamente sulla frazione organica e sui rifiuti vegetali prodotti dalla sua utenza. In caso di utenza plurima il compostaggio è ammesso solo se è effettuato da tutte le unità abitative che ne fanno parte;
- c) che utilizzi una metodologia di compostaggio adeguata per le caratteristiche quali/quantitative del materiale da trattare (cassa di compostaggio, composte, concimaia, cumulo), attuando una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando mediante il rivoltamento periodico il necessario apporto di ossigeno;
- d) che nell'esecuzione del compostaggio rispetti le distanze prescritte e adotti tutte le cautele indispensabili allo scopo di non recare molestie al vicinato e di non favorire la proliferazione di ratti, mosche, moscerini e via di seguito;
- e) che sottoscriva specifico atto d'obbligo per la conduzione dell'attività di compostaggio domestico e restituisca al gestore del servizio le attrezzature

¹ Con la relativa circolare esplicativa, è stato chiarito il concetto che "...tali deroghe sono rivolte a sostituire il mero concetto repressivo con più ampie considerazioni di tipo gestionale preventivo" e vengono indicati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, la cui richiesta va presentata al Comando Stazione forestale territorialmente competente, in base al modulo disponibile presso detti uffici. L'art. 38 del Regolamento Forestale, a seguito della legge forestale n. 4/2009, stabilisce che per gli abbruciamenti in bosco, ovvero per l'accensione di fuoco, valgono le norme della legge n. 16/1994.



assegnate ai cittadini per la raccolta della frazione organica e per la raccolta degli sfalci e delle potature.

3. Il corretto svolgimento delle attività di compostaggio sarà oggetto di appositi controlli.

ART. 65 - RIFIUTI SPECIALI DA CANTIERI EDILI E SIMILI

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da demolizioni, scavi ed altre attività edili o analoghe è a carico del privato o dell'impresa che esegue i lavori, che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti di cui al presente articolo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o per sottofondi, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e previa autorizzazione dell'autorità competente, qualora necessaria.

ART. 66 - RIFIUTI DA DEIEZIONI ANIMALI

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino i marciapiedi, le piazze, le aiuole, i parchi e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
2. Ogni proprietario o conduttore di cani o altri animali, quando si trova in aree pubbliche o aperte al pubblico insieme all'animale, deve avere sempre con sé, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta, guanti usa e getta (in plastica o lattice), per un'igienica raccolta e rimozione delle deiezioni. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere conferito esclusivamente nei contenitori per raccolta indifferenziata o altri appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.



Titolo VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 67 - DIVIETI

1. In aggiunta ai divieti stabiliti dalla legge in materia di gestione dei rifiuti, nettezza urbana e tutela dell'ambiente, sono vietati ai sensi del presente regolamento i seguenti comportamenti:
 - a) cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - b) esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
 - c) uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 - d) utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - e) imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - f) comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
 - g) conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - h) conferimento al servizio di raccolta di materiali che non sono stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - i) conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - j) conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
 - k) conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta;
 - l) conferimento delle frazioni recuperabili (ad esclusione della frazione organica) mediante l'uso di sacchetti;
 - m) combustione di qualunque tipo di rifiuto, salvo quanto previsto all'articolo 64;
 - n) abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - o) conferimento al servizio di raccolta di carcasse di cani, gatti ed altri animali di taglia grande e media;
 - p) conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non è stato stipulato apposito contratto;
 - q) danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
 - r) conferimento dei rifiuti da parte di imprese non aventi unità produttiva nel territorio comunale e conferimento abituale da parte di cittadini di Comuni limitrofi.

2. In particolare presso il Centro di raccolta sono vietati:
 - a) abbandono di rifiuti all'esterno del Centro stesso;
 - b) conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - c) conferimento di rifiuti in contenitori che sono destinati a rifiuti di tipologia diversa;
 - d) cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - e) conferimento di rifiuti da parte di cittadini non aventi residenza o imprese non aventi unità produttiva nel Comune;
 - f) conferimento di rifiuti speciali per i quali non è stato stipulato apposito contratto;
 - g) mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro di raccolta.



ART. 68 - ORGANI ADDETTI AL CONTROLLO - RICORSI

1. Fatti salvi i compiti e le funzioni di vigilanza previsti da norme di legge statale e regionale in materia di tutela dell'ambiente, sono addetti al controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, tutti i pubblici ufficiali, sia onorari (Guardie Ecologiche Volontarie, Guardie Ittiche Volontarie etc.) che dipendenti di ruolo del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni, all'uopo individuati ed incaricati ai sensi dell'art.13 della L.689/1981 ed, inoltre, tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria
2. L'impiego della videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinato dalle norme di legge e di regolamento in materia di videosorveglianza, in conformità ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
3. Gli addetti al controllo di cui al comma 1° del presente articolo svolgono le loro funzioni nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n.689.
Gli interessati ovvero i trasgressori alle norme del presente Regolamento possono, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, presentare scritti difensivi e documenti al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo Responsabile, che avrà il compito di valutare la fondatezza dell'istanza di archiviazione del procedimento sanzionatorio o di riduzione o rateizzazione delle sanzioni.

Contro l'ordinanza ingiunzione motivata del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Ambiente, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della L.689/1981, salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 che prevede la competenza del Tribunale del luogo quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento della flora, della fauna e delle aree protette.

ART. 69 - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PROCEDIMENTO

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000, **da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro**.
Per le violazioni previste dal presente Regolamento è ammesso, ai sensi dell'art.16 della L.689/1981, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del citato art.16 della L.689/1981.

2. Il soggetto titolare della gestione del servizio di raccolta rifiuti è tenuto alla tempestiva comunicazione al Comune di Domodossola di ogni irregolarità riscontrata o violazione del disposto del presente Regolamento.



VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti su suolo pubblico e privato o immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nella rete fognaria.		Sanzioni previste dall'art.255 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, modificato dall'art. 34 del D.Lsg 205/2010 (sanzione pecuniaria amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 ; se l'abbandono riguarda i rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio).
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata)		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati		
	rifiuti urbani non ingombranti	SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
	rifiuti urbani ingombranti	SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
	rifiuti speciali o pericolosi	SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero deaffissione di manifesti		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.



Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione delle attività		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Contravvenzione all'obbligo di raccolta delle deiezioni animali		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Contravvenzione all'obbligo di esibire strumenti di pulizia per le deiezioni animali		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati		
Abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.



Conferimento al servizio di raccolta di materiali che non sono stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Conferimento delle frazioni recuperabili (ad esclusione della frazione organica) mediante l'uso di sacchetti;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Combustione di qualunque tipo di rifiuto, salvo quanto previsto all'articolo 65;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Conferimento al servizio di raccolta di carcasse di cani, gatti ed altri animali di taglia grande e media;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Conferimento dei rifiuti da parte di imprese non aventi unità produttiva nel territorio comunale e conferimento abituale da parte di cittadini di Comuni limitrofi;		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro di Raccolta comunale.		SANZIONE amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'art.7 bis del D.L.vo 267/2000: da € 25 a € 500.



3. L'entità della sanzione da irrogare con l'ordinanza ingiunzione è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune, nel rispetto dei criteri indicati dall'art.11 della L.689/1981. Per ogni procedura inerente le violazioni alle norme del presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dalla L.689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al presente Regolamento sono introitati dal Comune di Domodossola al cap.254/1/1 e destinati all'incremento delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti, di vigilanza e di promozione buone pratiche.
5. L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime l'autore della violazione dall'obbligo del pagamento della tariffa prevista o comunque dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.



Titolo VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 70 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme in materia.

ART. 71 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI REGOLAMENTI

1. Le disposizioni del presente Regolamento abrogano e sostituiscono le altre precedenti disposizioni regolamentari comunali con queste incompatibili o che disciplinino le medesime fattispecie.

ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione (Art.23 comma 3 STATUTO COMUNE DI DOMODOSSOLA).

ALLEGATI

Planimetrie servizio spazzamento